

MATRIMONI E UNIONI CIVILI A VITERBO

Dal 01/01/2020 i **MATRIMONI** e le **UNIONI CIVILI** saranno celebrati a titolo gratuito in orario d'ufficio nella Sala adibita alla celebrazione presso l'Ufficio di Stato Civile in Piazza Fontana Grande, 19 secondo il seguente orario:

dal **LUNEDI** al **VENERDI** dalle ore **10,00** alle ore **12,00**
(per un massimo di 3 giornalieri).

**NON SI EFFETTUANO MATRIMONI E UNIONI CIVILI
NEL GIORNO DEL SABATO E NEI GIORNI FESTIVI.**

ATTENZIONE

**PRIMA DI FISSARE LA DATA DEL MATRIMONIO O DELL'UNIONE CIVILE E'
OPPORTUNO PRENDERE CONTATTI CON L'UFFICIO DI STATO CIVILE.**

I N F O R M A Z I O N I S U L M A T R I M O N I O C I V I L E

Il Matrimonio può essere celebrato oltre che nel Comune di residenza dei nubendi anche presso qualsiasi altro Comune italiano (con delega del Comune che ha aperto l'istruttoria) e all'estero.

Alla celebrazione dovranno essere presenti **due testimoni**, maggiorenni, con documento di identità in corso di validità.

**LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA PUBBLICAZIONE FATTA
A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (ART. 93 C.C.)**

Cosa sono le pubblicazioni di matrimonio

Procedimento diretto ad accertare il possesso, in capo ai nubendi, dei requisiti previsti dalla legge per contrarre matrimonio.

Le pubblicazioni di matrimonio vengono eseguite a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei futuri sposi.

Consiste nella affissione/pubblicazione per otto (8) giorni consecutivi nell'albo pretorio on line, (e nell'eventuale altro Comune di residenza) di un atto in cui si indicano i dati anagrafici dei futuri sposi, allo scopo di rendere nota la loro volontà di contrarre matrimonio.

In tale modo viene data la possibilità a chi è a conoscenza di impedimenti al matrimonio, di proporre opposizione alla celebrazione dello stesso.

Nel Comune di Viterbo l'atto è pubblicato nell'**Albo pretorio-online** del sito: www.comune.viterbo.it alla voce "**PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO**".

Il matrimonio può essere celebrato entro 180 giorni successivi al quarto giorno dopo l'eseguita pubblicazione. (art. 99 c.c.).

Richiesta di pubblicazioni di matrimonio civile

La richiesta di pubblicazioni si effettua presso il **Municipio di residenza** di uno degli sposi.

Se i nubendi hanno **residenze in Comuni diversi** possono scegliere in quale dei due Comuni di residenza fare la richiesta di pubblicazione. Sarà poi l'Ufficiale di stato civile di quel Comune che invierà la richiesta di pubblicazione all'altro Comune di residenza.

Se i futuri sposi intendono celebrare il matrimonio nel comune di VITERBO ed hanno residenze in Comuni diversi da quello di VITERBO, dovranno chiedere le pubblicazioni nel Comune di residenza. Sarà poi l'Ufficiale di stato civile di quel Comune che trasmetterà a VITERBO la **delega** per la celebrazione del matrimonio.

Per quanto concerne il **cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'A.I.R.E. (ANAGRAFE degli ITALIANI RESIDENTI all'ESTERO)** del Comune di **residenza italiana**, premesso che **non può** rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione A.I.R.E. e che la Circonscrizione Consolare va considerata come un qualsiasi Comune di residenza, si possono verificare due ipotesi:

- 1) se entrambi i nubendi sono residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E. del Comune italiano di residenza), dovranno rivolgersi ai diversi Consolati nelle cui giurisdizioni sono residenti;
- 2) se uno risiede all'estero (iscritto all'A.I.R.E. del Comune italiano di residenza) e l'altro in Italia ci si può rivolgere indifferentemente al Consolato competente o al Comune italiano di residenza.

Il cittadino italiano non residente all'estero (quindi non iscritto all'A.I.R.E. del Comune di residenza italiano) che intende contrarre matrimonio all'estero dinanzi alle Autorità del Paese straniero non ha l'obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. In questo caso si dovranno prendere contatti direttamente con l'Autorità Locale del Paese straniero.

Nel caso di **cittadini stranieri non residenti in ITALIA** che intendono contrarre matrimonio nel Comune di VITERBO non sono necessarie pubblicazioni.

Nel Comune di VITERBO la richiesta si effettua:

- direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile sito in **Piazza Fontana Grande, 19** secondo il seguente orario: **MARTEDI' e VENERDI'** dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

- a mezzo e-mail o pec agli indirizzi:

statocivile@comune.viterbo.it
statocivile@pec.comuneviterbo.it

utilizzando l'allegato modello di **"dichiarazione in autocertificazione ai fini delle pubblicazioni di matrimonio"** scaricabile dalla sezione "Modulistica Servizi Demografici".

La richiesta è effettuata da entrambi gli sposi o indifferentemente da uno degli sposi, purché in possesso di una **procura speciale** dell'altro ai sensi

dell'art. 50, comma 7 del D.P.R. 396/2000, o da terza persona incaricata, purché in possesso di una procura speciale di entrambi gli sposi ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.P.R. 396/2000.

La procura speciale dovrà esse redatta utilizzando l'allegato modello di "**procura speciale per pubblicazioni di matrimonio**" scaricabile dalla Sezione "Modulistica Servizi Demografici".

Tale procura speciale dovrà essere integrata con una copia fotostatica del documento di identità dei richiedenti e della persona incaricata.

I maggiorenni possono fare la richiesta in qualsiasi momento.

I minorenni dai sedici ai diciotto anni possono presentare la richiesta solo dopo aver ottenuto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Minorenni.

Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile;

Chi intende risposarsi (già coniugato o vedovo o con matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all'Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;

Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune

**LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO SI EFFETTUANO SU APPUNTAMENTO.
LA DATA DEL MATRIMONIO SARA' FISSATA NEL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO PER LE
PUBBLICAZIONI, DAI NUBENDI INSIEME ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE, AL MOMENTO
DELLA STESURA DEL VERBALE DI PUBBLICAZIONE**

Cosa serve

Gli interessati debbono presentarsi muniti di un **valido documento di riconoscimento** (se sono stranieri devono presentarsi con il passaporto, per gli stranieri comunitari è sufficiente la carta d'identità del proprio paese) e sottoscrivere un modello di dichiarazione dei requisiti in autocertificazione. I cittadini **stranieri** che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da una persona che faccia loro da **interprete**.

Documentazione che deve presentare il cittadino straniero

I cittadini **stranieri**, debbono presentare **obbligatoriamente** il **NULLA-OSTA al matrimonio ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile o CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE (Convenzione di Monaco del 05/09/1980)** da richiedere presso la propria Ambasciata o il proprio Consolato con sede in Italia (la documentazione varia in base al Paese di provenienza).

Devono inoltre provvedere alla **legalizzazione** della firma del Console sul Nulla-Osta rilasciato che si effettua presso la **Prefettura di Viterbo**.

Il **NULLA-OSTA** deve indicare che non vi sono **impedimenti al matrimonio** secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio o di morte del coniuge. Se non è indicata occorre produrre copia tradotta e legalizzata della sentenza di divorzio o di atto di morte del coniuge.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:

- nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
- con certificato del proprio Consolato in Italia;
- su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

Gli Stati che hanno invece firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 per il rilascio del "Certificato di capacità matrimoniale" sono i seguenti:

Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Aruba, Curacao, Parte Caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba), Sint Mararten, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può anche essere rilasciato all'estero da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).

L'"APOSTILLE" è una forma di legalizzazione secondo un modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961. Essa consiste nell'attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro e non riguarda la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese di provenienza.

CASI PARTICOLARI:

Il cittadino della **Norvegia** deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Il cittadino della **Polonia** deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987 è stata soppressa fra **Belgio, Danimarca, Francia Irlanda e Italia** ogni forma di legalizzazione

Il cittadino della **Svezia**, residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

Il cittadino degli **Stati Uniti** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura di VITERBO;
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio

in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità Italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di VITERBO o Notaio.

Il cittadino dell'**Australia** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura,
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile)
- il NULLA OSTA nei modi indicati precedentemente.

Lo straniero che risulta "**RIFUGIATO POLITICO**" si deve rivolgere all'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Roma**, (UNHCR) che rilascia il "NULLA-OSTA" al matrimonio solo ai rifugiati riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio concordatario (religioso)

Stesso iter del matrimonio civile, con l'unica differenza che **gli sposi dovranno presentare la richiesta di pubblicazione fatta dal Parroco secondo il Mod. X.**

Successivamente, trascorsi i termini di pubblicazione, questo Ufficio rilascerà apposito **certificato di eseguite pubblicazioni** da consegnare al Parroco.

Richiesta di Pubblicazione di matrimonio acattolico

Stesso iter del matrimonio civile.

Gli sposi comunicheranno personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile l'intenzione di contrarre matrimonio secondo il culto professato. In caso di celebrazione ai sensi della Legge 24 giugno 1929 n. 1159, dovranno comunicare anche il nominativo del Ministro di culto e gli estremi del Decreto ministeriale da cui risulti l'approvazione della nomina.

Costi

- a) 1 marca da bollo da euro 16.00 se entrambi i nubendi sono residenti a VITERBO;
- b) 2 marche da bollo, ognuna da euro 16.00, se uno degli sposi è residente a VITERBO e l'altro è residente in altro Comune;
- c) in caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune occorre una ulteriore marca da bollo da euro 16.00.

Scelta del regime patrimoniale

La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

1. all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.

CASI PARTICOLARI

Matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale, ai sensi dell'art. 110 c.c. o celebrato in imminente pericolo di vita, ai sensi dell'art. 101 c.c.

Se uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità o altro impedimento grave (art. 110 c.c.) l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nel luogo ove si trova il nubendo in questione e celebrerà matrimonio alla presenza di quattro testimoni e del segretario comunale.

In ogni caso prima della celebrazione dovrà pervenire idonea documentazione che comprovi lo stato di infermità o di grave impedimento del nubendo.

Il matrimonio può essere celebrato in imminente pericolo di vita (art. 101 c.c.) nel caso in cui uno dei due nubendi esibisca o faccia pervenire all'Ufficio di stato civile un certificato medico rilasciato dalla ASL o da Istituto di Ricovero, debitamente sottoscritto dal medico, in cui viene dichiarato l'imminente pericolo di vita e la capacità di intendere e di volere. Il Comune di Viterbo si attiverà quanto prima dall'invio del certificato medico.

Informazioni generali

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.

Chi intende richiedere la costituzione dell'unione civile all'ufficiale dello stato civile del Comune di VITERBO può farlo:

- direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile sito in **Piazza Fontana Grande, 19** secondo il seguente orario: **MARTEDI' e VENERDI'** dalle ore **10,00 alle ore 12,00.**
- a mezzo e-mail o pec agli indirizzi:

statocivile@comune.viterbo.it
statocivile@pec.comuneviterbo.it

utilizzando l'allegato modello di **“dichiarazione in autocertificazione ai fini della costituzione di unione civile”** scaricabile dalla Sezione **“Modulistica Servizi Demografici”**.

Cosa serve

Gli interessati debbono presentarsi muniti di un **valido documento di riconoscimento** (se sono stranieri devono presentarsi con il passaporto, per gli stranieri comunitari è sufficiente la carta d'identità del proprio paese) e sottoscrivere un modello di dichiarazione dei requisiti in autocertificazione. I cittadini **stranieri** che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da una persona che faccia loro da **interprete**.

Documentazione che deve presentare il cittadino straniero

Il cittadino straniero che intende costituire unione civile deve **obbligatoriamente** presentare il **Nulla-Osta** alla costituzione dell'unione civile.

Il **NULLA-OSTA** deve indicare che non vi sono impedimenti alla Costituzione dell'unione civile secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori.

Per la donna divorziata o vedova che volesse costituire unione civile deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio o di morte del coniuge. Se non è indicata occorre produrre copia tradotta e legalizzata della sentenza di divorzio o di atto di morte del coniuge.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:

- nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana

all'estero e tradotto;

- con certificato del proprio Consolato in Italia;
- su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.

Il documento deve inoltre essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Si specifica che qualora la produzione del nulla osta alla costituzione dell'unione civile da parte di cittadini stranieri sia **preclusa** in ragione del mancato riconoscimento della unione civile, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, il nulla osta è **sostituito da un certificato** o altro atto comunque idoneo ad attestare la **libertà di stato**, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

(per ulteriori informazioni sul Nulla-Osta vedere sopra nelle „informazioni sul Matrimonio“).

Richiesta di costituzione di unione civile

La richiesta è effettuata da entrambe le parti o indifferentemente da una delle parti, purché in possesso di una **procura speciale** dell'altra ai sensi dell'art. 70-bis, comma 4 del D.P.R. 396/2000, o da terza persona incaricata, purché in possesso di una procura speciale di entrambe le parti ai sensi dell'art. 70-bis, comma 4 del D.P.R. 396/2000.

La procura speciale dovrà esse redatta utilizzando l'allegato modello di **“procura speciale per costituzione di unione civile“** scaricabile dalla Sezione “Modulistica Servizi Demografici“.

Tale procura speciale dovrà essere integrata con una copia fotostatica del documento di identità dei richiedenti e della persona incaricata.

Successivamente le parti (o la persona che ha avuto, dalle stesse, speciale delega formale), verranno contattate telefonicamente dall'Ufficio di Stato Civile, affinché possano formalizzare tale richiesta e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'ufficiale dello stato civile, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, effettuerà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Decorso **30 giorni** dalla redazione del processo verbale ed **entro i successivi 180 giorni**, potrà essere costituita l'unione civile.

Per la scelta della **data della cerimonia** le parti indicheranno presso il medesimo Ufficio il giorno prescelto e l'ora della costituzione della unione civile (celebrazione).

E' possibile costituire l'unione civile anche in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile, su delega del Comune che ha ricevuto la richiesta.

Alla celebrazione dovranno essere presenti **due testimoni**, maggiorenni, con documento di identità in corso di validità.

Scelta del cognome

La coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i propri cognomi. La parte col cognome diverso potrà essere anteposto o posposto al proprio.

Il cognome scelto non comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale né di altro documento di identità.

Scelta del regime patrimoniale

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell'unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro **rapporti patrimoniali** (art. 162 c.c.).

In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione dell'unione civile. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è stata costituita l'unione civile fra persone dello stesso sesso, per l'annotazione e la conseguente certificazione.

Costi

- a) 1 marca da bollo da euro 16.00;
- b) in caso di costituzione di unione civile fra persone dello stesso sesso in un altro Comune, occorre una ulteriore marca da bollo da euro 16.00.

Impedimenti alla costituzione dell'unione civile

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso sesso;
- l'infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato;
- essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa istanza;
- essere ascendenti o discendenti in linea retta;
- essere fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- essere zio e nipote o zia e nipote;
- essere affini in linea retta, anche per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- essere affini in linea collaterale in secondo grado;
- essere adottanti, adottati né loro discendenti;
- essere figli adottivi della stessa persona;
- essere adottato e figlio dell'adottante;
- essere adottato e coniuge dell'adottante o adottante e coniuge dell'adottato;
- essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro;
- essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o

tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro, o di essere stati sottoposti a rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti;

Casi particolari

Costituzione Unione Civile fuori dalla casa comunale, o in imminente pericolo di vita.

Se una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità o altro impedimento grave, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nel luogo ove si trova la parte in questione e costituirà unione civile fra persone dello stesso sesso alla presenza di due testimoni e del segretario comunale.

In ogni caso prima della celebrazione dovrà pervenire idonea documentazione che comprovi lo stato di infermità o di grave impedimento di una delle parti.

La costituzione dell'unione civile fra persone dello stesso sesso può essere celebrata in imminente pericolo di vita, nel caso in cui una delle parti esibisca o faccia pervenire all'Ufficio di stato civile un certificato medico rilasciato dalla ASL o da Istituto di Ricovero, debitamente sottoscritto dal medico, in cui viene dichiarato l'imminente pericolo di vita e la capacità di intendere e di volere.

Il Comune di Viterbo si attiverà quanto prima dall'invio del certificato medico.